



COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA
GIOVANILE

Articolo 1. ISTITUZIONE

È costituita dal Comune di Collepasso la Consulta Giovanile per la promozione delle politiche giovanili.

Art. 2 FINALITA'

Principi: la Consulta ha lo scopo di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Collepasso alla definizione delle scelte politiche rivolte ai giovani; **i principi che devono essere alla base della Consulta giovanile sono: partecipazione, trasparenza e correttezza.**

La Consulta è organo consultivo e propositivo della Giunta e del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con il Consiglio comunale e la Giunta, avvalendosi dell'operato del delegato dell'Amministrazione alle politiche giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

In particolare:

- a. è strumento di conoscenza della realtà giovanile;
- b. promuove progetti, attività ed iniziative inerenti ai giovani;
- c. promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- d. attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni locali;
- f. promuove rapporti permanenti con le consulte ed i forum presenti nel territorio regionale, con le consulte ed i forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali, informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura, spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, turismo;
- h. studia e divulga i bandi locali, nazionali o europei riguardanti le Politiche giovanili;
- i. promuovere la cultura della pace e dei diritti umani.

Art. 3 SEDE

La sede della Consulta è il Palazzo del Comune. In alternativa può essere prevista altra sede.

Art 4. ORGANI DELLA CONSULTA

La Consulta Giovanile è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi Sociali: l'Assemblea ed il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e non remunerate.

Art 5 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente **con almeno cadenza semestrale** e quando questo lo reputi opportuno, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto di voto o su invito del Sindaco o del delegato alle Politiche giovanili

3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.
 4. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'assemblea tramite e-mail e/o sms telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.
 5. All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, della normativa sulla protezione dei dati personali.
 6. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
 7. Sono componenti dell'Assemblea con diritto di voto:
 - il Sindaco o il Rappresentante dell'Amministrazione Comunale con delega alle Politiche Giovanili;
 - giovani, nel numero MINIMO di 10, di età compresa tra i 16 e i **30 anni**, con residenza nel comune di Collepasso, che autonomamente manifesteranno la volontà di farvi parte. Nella individuazione dei giovani, ove le richieste lo consentano, sarà assicurata la parità di genere, sarà prevista la presenza di giovani frequentanti l'università, la scuola secondaria di secondo grado e i giovani che hanno abbandonato o completato il percorso scolastico e che versano in condizioni di lavoratore o disoccupato. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'individuazione, nel rispetto della presenza di genere anzi riportata, avverrà attingendo da un elenco. L'elenco sarà effettuato, sulla base dei curricula presentati, ad insindacabile giudizio del Responsabile del I Settore, del Sindaco, del delegato alle Politiche giovanili **e di un componente della minoranza consiliare designato congiuntamente dai rispettivi capigruppo.**
- È componente dell'assemblea senza diritto di voto il Responsabile del I Settore (o delegato).

Articolo 6 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca e dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.
2. Il Vicepresidente svolge le già menzionate funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta.
4. Sino alla elezione del Presidente le funzioni sono svolte dal Sindaco o dal Rappresentante dell'Amministrazione Comunale con delega alle Politiche Giovanili che provvederà anche alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio; con la maggioranza assoluta nei successivi quattro scrutini.
6. Qualora dopo cinque scrutini la Consulta non riesca ad eleggere il Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riportò più voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente il più anziano.
7. È nominato Vicepresidente della consulta il secondo che abbia riscosso il maggior numero di consensi.
- 8. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per l'intera durata della consulta ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una sola volta; tra la scadenza dell'incarico e l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente o la conferma dello stesso Presidente e dello stesso Vicepresidente (rielezione) saranno prorogate le relative funzioni ed i relativi poteri a coloro che sino ad allora hanno svolto detti ruoli.**

Art. 7
SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze. Il Segretario viene designato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.

Nel verbale devono essere riportati presenze, contenuti e decisioni.

Art. 8
COMMISSIONI DI LAVORO E STUDIO

Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti comunali ed eventuali esperti.

Articolo 9
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni non sono vincolanti per gli organi cui sono indirizzate. Le deliberazioni vengono trasmesse al Sindaco, al delegato alle politiche giovanili e **al Responsabile del I Settore** a cura del Presidente della Consulta.

Le delibere dell'Assemblea e gli atti del Presidente sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza sul sito web istituzionale del Comune di Collepasso in apposita sezione. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art. 10
DURATA

La Consulta resta in carica per due anni.

Art. 11
SPESE E RISORSE

La partecipazione alla Consulta non dà comunque diritto ad alcun compenso o rimborso. In fase di bilancio di previsione l'Amministrazione può prevedere delle somme a disposizione di eventuale utilizzo della Consulta.

Art. 12
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Per la prima costituzione dell'Assemblea della Consulta, l'Amministrazione Comunale provvederà con bando pubblico a rendere note le modalità di partecipazione allo stesso.

L'iscrizione alla Consulta richiede la compilazione di un modulo, reperibile all'interno del sito

webdel Comune oppure sui canali social.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto bando, il Sindaco o il delegato alle Politiche Giovanili dovranno convocare e presiedere la seduta di primo insediamento dell'Assemblea, nel corso della quale si procederà alla votazione per l'elezione dei componenti dei vari organi.

Art. 13 DECADENZA

I componenti degli organi della Consulta di cui al precedente art.5) perdono il diritto al voto dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni degli organi medesimi formalmente convocate.

L'Assemblea all'unanimità potrà procedere alla revoca di uno dei componenti in presenza di gravi motivi di assenze reiterate e prolungate.

Se vi è una cessazione di carica di uno dei componenti per perdita dei requisiti si scorrerà la graduatoria in capiente. In caso di incapacienza della graduatoria qualora i posti vacanti si riducano al 40% si provvederà a stilare un nuovo bando.

Art. 14 NORME FINALI

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione.